

Decreto 9 gennaio 2003

Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi

Publicato nelle Gazzetta ufficiale 18 gennaio 2003 n. 14

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, e, in particolare, i commi 1, lettera l), e 2) dell'articolo 23, che modificano la descrizione del codice 16 01 03 dell'allegato A al decreto legislativo n. 22/1997 e autorizzano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ad apportare le conseguenti modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

Considerata, pertanto, la necessità di escludere i pneumatici ricostruibili dall'elenco dei rifiuti non pericolosi individuato dall'allegato 1 al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

Decreta:

Articolo 1

1. La voce 10, punto 3, del suballegato 1 all'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003